DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Art. 61

Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali

Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Versione in vigore dal 13 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Estremi	Legge 29 luglio 2010, n. 120
Capo	IV — Disposizioni in materia di corretto accertamento delle violazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-stradale/art-61-modalita-di-accertamento-delle-violazioni-al-decreto-legislativo-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it